



**Regolamento
per la concessione del patrocinio,
dell'uso del Gonfalone, dei contributi, degli accordi di
collaborazione e sponsorizzazione**

Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan N. 10 del 20/03/2018 e modificato con delibera di Consiglio Metropolitan n. 29 del 9 Luglio 2018.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		pag.
CAPO I	OGGETTO E FINALITÀ	2
Articolo 1	Oggetto	2
Articolo 2	Finalità	2
CAPO II	PATROCINIO E STEMMA	2
Articolo 3	Patrocinio	2
Articolo 4	Richiesta di patrocinio	3
Articolo 5	Uso dello stemma	3
Articolo 6	Revoca del patrocinio	3
CAPO III	GONFALONE	4
Articolo 7	Gonfalone	4
Articolo 8	Premi, coppe, targhe	4
TITOLO II - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI		pag.
CAPO I	CONTRIBUTI ED AMBITI D'INTERVENTO	4
Articolo 9	Contributi in denaro o altri benefici economici	4
Articolo 10	Richieste provvidenze	5
Articolo 11	Criteri del bando	6
CAPO II	ALBO DEI BENEFICIARI	6
Articolo 12	Albo Unico Metropolitano delle associazioni	6
CAPO III	PROCEDURE	7
Articolo 13	Procedura selettiva	7
Articolo 14	Contenuti dell'atto di erogazione	7
Articolo 15	Trattamento fiscale	8
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI		pag.
CAPO I	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	8
Articolo 16	Entità dei contributi assegnabili in conto capitale	8
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTROLLI E TRASPARENZA		pag.
CAPO I	OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	8
Articolo 17	Obblighi di trasparenza	8
TITOLO V -	SPONSORIZZAZIONI ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE E NORME TRANSITORIE E FINALI	pag.
CAPO I	CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	8
Articolo 18	Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni	8
Articolo 19	Convenzioni	9
Articolo 20	Norme transitorie e finali	9

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO E FINALITÀ

Articolo 1 *Oggetto*

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria assicura la propria presenza istituzionale nel contesto del territorio per l'ottimale perseguimento dei fini istituzionali, anche attraverso la concessione del patrocinio morale o di provvidenze che si concretizzano con la contribuzione di denaro e/o la fornitura di prestazioni e/o di servizi e/o l'uso di sale, locali, strumenti o attrezzature.

Articolo 2 *Finalità*

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici o provvidenze di varia natura per il sostegno ad iniziative, proposte da organizzazioni pubbliche o private aventi o non personalità giuridica con sede operativa sul territorio metropolitano, e che non svolgono attività imprenditoriale né hanno scopo di lucro, in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, di aggregazione sociale, socio assistenziale, di sviluppo economico e del turismo, ambientale, archeologico, di impegno civile e celebrativo rivolte alla comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria. (●)
2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria non concede patrocinio né benefici economici ad iniziative promosse da partiti e/o movimenti politici o organizzazioni, comunque denominate, che hanno quale obiettivo la propaganda o il proselitismo, fatta salva la possibilità di concedere l'uso di sale e locali per incontri pubblici che non abbiano la finalità della propaganda elettorale.
3. Per le procedure di cui al presente comma, ove non diversamente disciplinate da specifiche norme di legge e/o regolamentari, il presente regolamento costituisce, in quanto compatibile, atto d'indirizzo cui si conforma l'azione della Città Metropolitana:
 - a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate;
 - b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o accordi formalizzati tra la Città Metropolitana e soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi rientranti nelle competenze istituzionali della Città Metropolitana e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
 - d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
 - e) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

(●) COMMA MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 29 DEL 09 LUGLIO 2018

CAPO II PATROCINIO E STEMMA

Articolo 3 *Patrocinio*

1. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione formale, concessa dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per l'utilizzo dello stemma ovvero del logo dell'Ente.
2. Il patrocinio costituisce attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative che coinvolgano tutto o parte del territorio metropolitano, che abbiano ricaduta sulla comunità metropolitana e che siano ritenute meritevoli per la rilevanza del soggetto proponente siano essi Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche o private. Il patrocinio viene concesso per iniziative che abbiano finalità sociali, culturali, morali, educative, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
3. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe od affini e non possono essere accordati in via permanente od utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
4. Le iniziative devono:
 - a) essere senza scopo di lucro; quando è prevista la quota di iscrizione e/o un prezzo d'ingresso ovvero di partecipazione da parte del pubblico, questa dovrà essere esclusivamente riservata per la copertura delle spese;
 - b) essere pubbliche, cioè aperte al pubblico e accessibili alla generalità dei cittadini, anche previa prenotazione perché in numero chiuso;
 - c) nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili, garantire la pluralità degli interventi ed assicurare il confronto tra le diverse opinioni sui temi discussi.
5. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio metropolitano purché presentino un contenuto o degli obiettivi d'interesse per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.
6. La concessione di patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa il logo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e la dicitura "con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria", secondo le modalità dettate dall'Ente.
7. Dell'avvenuta concessione o del diniego del patrocinio viene data tempestiva comunicazione al richiedente.
8. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente per l'Ente l'erogazione di contributi, la partecipazione alle spese organizzative e gestionali dell'iniziativa patrocinata, o altre spese in generale.

Articolo 4

Richiesta di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente ovvero da persona incaricata, sono destinate al Sindaco Metropolitan, di norma, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e devono illustrare contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento delle iniziative.
2. Il soggetto interessato deve richiedere il patrocinio mediante apposita istanza da consegnare o far pervenire all'Ente a mezzo posta ordinaria o raccomandata, oppure via email all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, ordinaria o certificata, utilizzando il modello pubblicato sul sito web dell'Ente.

Articolo 5

Uso dello stemma

1. I soggetti beneficiari del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso dello stemma, logo, della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Articolo 6

Revoca del patrocinio

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria non ha responsabilità rispetto all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti in relazione ai quali ha concesso il patrocinio.

2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva la facoltà di revocare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti e/o i messaggi comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possono ricadere negativamente sull'immagine dell'Ente.
3. La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva altresì di intraprendere azioni legali a tutela della propria immagine in ogni caso di non corretto utilizzo e nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero nei casi in cui l'organizzazione e gestione di cui al comma 1 sia lesiva degli interessi pubblici dell'Ente.

CAPO III GONFALONE

Articolo 7 *Gonfalone*

1. Il Gonfalone della Città Metropolitana è conservato presso la sede istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
2. Il Sindaco Metropolitan stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie valutandone la conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali la Città Metropolitana è depositaria, delegando alla partecipazione, ove ritenuto, il Vice Sindaco o un Consigliere.
3. L'uso del Gonfalone è autorizzato dal Sindaco Metropolitan o dal Vice Sindaco la cui firma attesta l'assenza del Sindaco.
4. La partecipazione del gonfalone avviene alla presenza di uno dei soggetti di cui al comma precedente, muniti di fascia tricolore, e dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia Metropolitana o da un messo dell'Ente, in uniforme.
5. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri della Città Metropolitana deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci o Presidenti o Assessori dell'Ente.

Articolo 8 *Premi, coppe, targhe*

1. La concessione di targhe, coppe o premi spetta al Sindaco metropolitan ed è subordinata all'esistenza di un apposito stanziamento in bilancio per l'anno in corso o di giacenze di magazzino.
2. Per le modalità di richiesta si applica quanto previsto dall'articolo 3.

TITOLO II MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

CAPO I CONTRIBUTI ED AMBITI D'INTERVENTO

Articolo 9 *Contributi in denaro o altri benefici economici*

1. I soggetti pubblici e privati, salvo quanto indicato all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento, al fine di accedere alle provvidenze, possono presentare, pena l'inammissibilità, una sola proposta riconducibile ad uno degli ambiti di cui al successivo comma 2. Per i Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria è ammessa la presentazione di più proposte. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 ottobre dell'anno precedente o se festivo entro il primo giorno feriale successivo, su apposita modulistica disponibile sul sito web della Città Metropolitana, a seguito di pubblicazione di un bando da parte del

Settore di competenza assunto in esecuzione di un atto d'indirizzo del Sindaco che, preventivamente stabilisce annualmente gli ambiti e gli obiettivi di priorità in coerenza con le Linee programmatiche di cui all'articolo 27 comma 3 dello Statuto, stabilendo per ciascun di essi un limite massimo di contribuzione finanziaria e/o l'indicazione di una percentuale di spesa massima e rimettendo la conseguente valutazione comparativa delle istanze ad una o più Commissioni formate da dirigenti e funzionari dei settori dell'Ente interessati per materia. (●)

2. Possono essere oggetto di provvidenze l'organizzazione di attività e/o iniziative tese a realizzare le finalità di cui all'articolo 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 dello Statuto che, a titolo meramente indicativo sono di seguito esemplificate.
 - a) **Ambito delle attività di utilità sociale:** comprendono iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita, alla tutela ed educazione della salute dei cittadini, alla promozione della cultura della legalità, allo sviluppo di pari opportunità, ad attività di prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio sociale.
 - b) **Attività culturali, educative, formative e dell'informazione:** comprendono iniziative finalizzate alla promozione delle varie forme di espressione della persona: artistica, letteraria, teatrale, musicale, mass mediale, all'educazione civica, umana e spirituale del cittadino, soprattutto dei giovani, alla promozione della pace e del sostegno dei diritti umani e civili, alla solidarietà, alla promozione della giustizia sociale, allo sviluppo della democrazia partecipata, all'educazione e formazione permanente degli adulti, alla promozione e coinvolgimento sociale e civile dell'anziano, alla diffusione e facilitazione all'accesso degli strumenti di informazione (libri, testi, banche dati, quotidiani e riviste, internet, ecc), alla realizzazione di incontri e scambi a livello Metropolitano, regionale, nazionale ed internazionale;
 - c) **Attività sportive e ricreative del tempo libero:** includono le attività che perseguono l'obiettivo di promuovere l'educazione e la formazione dei giovani attraverso lo sport, di favorire la pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale e le attività fisico-motorie che si svolgono in gruppo o in squadra nonché l'attività sportivo-ricreativa del tempo libero;
 - d) **Attività per la promozione dei valori e dei beni ecologici ed ambientali:** si riferiscono ad iniziative finalizzate alla protezione e valorizzazione della natura, alla salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale del territorio, all'educazione alla raccolta, smaltimento differenziato e riciclaggio dei rifiuti, all'uso appropriato e sostenibile delle risorse naturali;
 - e) **Attività per la promozione dei valori e dei beni monumentali, storici, artistici e culturali locali:** finalizzata alla valorizzazione delle opere d'arte e delle bellezze monumentali, alla promozione e diffusione della cultura e delle tradizioni locali, alla ricerca storica e di salvaguardia del patrimonio culturale locale, alla valorizzazione dell'identità storico-culturale dei territori;
 - f) **Attività di promozione turistica e dello sviluppo economico:** comprende iniziative finalizzate a promuovere l'immagine della Città Metropolitana, del suo territorio e delle sue caratteristiche paesaggistiche e ambientali, all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne che valorizzino le attività economiche e turistiche presenti nel territorio metropolitano, nonché la promozione dell'imprenditoria giovanile e la diffusione dei prodotti tipici locali e lo sviluppo del turismo sociale, della terza età e giovanile.
3. Ove il bando venga adottato con funzione ricognitiva rispetto al redigendo bilancio di competenza, sulla base delle graduate risultanze della procedura di selezione formalizzata da ciascun dirigente competente, il Sindaco Metropolitano prospetta al Consiglio il relativo finanziamento, entro i limiti stabiliti nel bando ai sensi dell'art. 9 comma 1. Le proposte inserite nel bilancio previsionale dell'Ente, confluiscono nel PEG del dirigente proponente per la conseguente gestione.

(●) COMMA MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 29 DEL 09 LUGLIO 2018

Articolo 10 *Richieste provvidenze*

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze sono dirette al dirigente competente e devono contenere:
 - a) dettagliata descrizione del soggetto richiedente e delle esperienze maturate, nonché delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre dell'anno di riferimento del bando, quantificazione delle entrate e delle uscite e relative fonti di finanziamento unitarie e complessive;
 - b) dati identificativi del richiedente (denominazione, sede legale e ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale o partita IVA) e, per i soggetti privati, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal rappresentante legale, attestante che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente, a meno che sia già agli atti dell'Ente, e dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, completo dell'elenco anagrafico dei soci aggiornato alla data di presentazione dell'istanza;
 - c) l'obiettivo ed il programma dell'iniziativa proposta, completo di data iniziale e finale, luogo di svolgimento ed ogni altro documento o informazione funzionalmente connessa alla gestione del bando di cui all'articolo 10.
2. Le domande, redatte su apposita modulistica, possono essere spedite tramite il servizio postale, posta elettronica certificata o consegnate a mano c/o sede della Città Metropolitana e pervenire entro il termine perentorio stabilito nel bando.
3. Qualora la Città Metropolitana risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è revocata.
4. Per l'organizzazione di eventi legati a particolari periodi dell'anno - giugno/settembre, 8 dicembre/6 gennaio - , ovvero a ricorrenze civili o religiose di particolare rilevanza, previo atto d'indirizzo del Sindaco della Città Metropolitana, potrà essere pubblicato un avviso in cui, in coerenza con il presente Regolamento, saranno indicati tempi e modi per l'assegnazione di specifici contributi.

Articolo 11

Criteria del bando

1. Il bando deve rispettare i seguenti criteri:
 - a) i contributi possono essere concessi esclusivamente per il sostegno di attività e/o iniziative pubbliche proposte da organizzazioni pubbliche o private aventi o non personalità giuridica e che non svolgono attività imprenditoriale né hanno scopo di lucro; (●)
 - b) la costituzione delle organizzazioni proponenti deve risultare da atto pubblico almeno sei mesi prima dalla data di scadenza del bando;
 - c) le iniziative devono essere senza scopo di lucro; quando è prevista la quota d'iscrizione e/o un prezzo d'ingresso ovvero di partecipazione da parte del pubblico, questi dovranno essere esclusivamente riservati per la copertura delle spese, essere preventivati e consuntivati e devono avere esplicita evidenza in fase di rendicontazione. (●)
 - d) il bando deve attenersi per le spese finanziabili e non, alle prescrizioni di legge, regolamentari ed alle disposizioni di volta in volta dettate nel vademecum che sarà assunto dalla Città metropolitana;
 - e) il contributo non può essere maggiore del 75% della spesa preventivata e consuntivata per l'iniziativa proposta, ovvero del 80% per i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 141, 143 oppure di cui al Titolo VIII del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; (●)
 - f) il contributo in denaro può essere erogato unicamente a rendiconto da effettuarsi entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, fatta salva la possibilità di un'anticipazione del 50% del contributo concesso autorizzato dal Dirigente competente, previa polizza fideiussoria di pari importo;
 - g) la decadenza del contributo per mancato ovvero incompleto ovvero incongruente rendiconto decorso trenta giorni dalla ricezione della diffida e messa in mora per l'inadempimento di cui alla precedente lettera f), con conseguente recupero della somma eventualmente erogata quale anticipazione, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione a tutela e nell'interesse dell'Ente;
 - h) per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima. Qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza;

- i) tutti i movimenti finanziari relativi alle spese sostenute ed alle entrate registrate devono essere tracciati, dando all'Ente o ad altre Autorità pubblica la possibilità di identificazione e ricostruzione di ogni movimento di denaro, di ogni transazione finanziaria effettuata.
- j) in sede consuntiva, qualora le spese sostenute sono inferiori a quelle preventivate, il contributo è ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata sulla base del preventivo.

(●) **COMMA MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 29 DEL 09 LUGLIO 2018**

CAPO II ALBO DEI BENEFICIARI

Articolo 12 *Albo Unico Metropolitanamente delle associazioni*

1. Il bando di cui all'articolo 10 deve, inoltre, permettere l'iscrizione ovvero l'aggiornamento dell'Albo Unico delle Associazioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria che intendono proporre, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, iniziative ed attività in uno degli ambiti di cui all'articolo 9 comma 2 e che, alternativamente:
 - a) siano iscritte al detto Albo Unico da almeno sei mesi e costituite da non meno di sette persone maggiorenni residenti in uno dei comuni del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - b) siano espressione di organizzazioni avente riconosciuto carattere, nazionale o internazionale, con articolazione organizzativa e di attività anche nel territorio Metropolitanamente.

CAPO III PROCEDURE

Articolo 13 *Procedura selettiva*

1. La procedura selettiva, in ragione degli ambiti di cui al bando, deve concludersi entro sessanta giorni dal termine di ricezione delle domande ed è condotta da una o più Commissioni, formate da dirigenti e funzionari dell'Ente, con il compito di valutare le richieste pervenute e di stilare una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri valutativi aventi punteggio massimo complessivo pari a 75 (settantacinque) per i comuni ed a 80 (ottanta) per i soggetti privati:
 - a) iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale per numero di edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga): dalla 2° alla 5° edizione, 2 punti; dalla 6° alla 10° edizione, 4 punti; dall'11° edizione, 5 punti;
 - b) iniziativa che si caratterizza per l'originalità o il carattere innovativo della tematica e/o della location e/o della dimensione tecnico-organizzativa: punteggio tra 0 e 5;
 - c) iniziativa che riveste un particolare rilievo all'interno di uno degli ambiti di cui all'articolo 9 comma 2, anche con riguardo al profilo artistico, scientifico o professionale delle personalità ovvero degli artisti coinvolti: punteggio tra 0 e 10;
 - d) rilevanza territoriale, avuto riguardo alla dimensione partecipativa di pubblico e/o alla gratuità di accesso/fruizione: punteggio tra 0 e 10;
 - e) rilevanza mediatica, avuto riguardo alla diffusione sui quotidiani e periodici di rilevanza locale, nazionale e/o transnazionale: punteggio tra 0 e 10;
 - f) coinvolgimento di più soggetti tra quelli indicati nel presente Regolamento: 1 punto per ogni soggetto sino ad un massimo di 10 punti. Il punteggio si raddoppia per il coinvolgimento di ciascun Comune della Città Metropolitana, sino ad un punteggio massimo assegnabile pari a 20;
 - g) numero di membri iscritti all'associazione proponente: fino a 10, 0 punti; da 11 a 15, 1 punto; da 16 a 20, 2 punti; da 21 a 25, 3 punti; da 26 a 30, 4 punti; da 31 a 35, 5 punti; da 36 a 40, 6 punti; da 41 a 45, 7 punti; da 46 a 50, 8 punti; oltre 50, 9 punti;

- h) solo per i Comuni della Città Metropolitana, numero di residenti anagrafici: sino a 1.000, 1 punto; da 1.001 sino a 3.000, 2 punti; da 3.001 sino a 5.000, 3 punti; da 5.001 sino a 7.000, 4 punti; da 7.001 sino a 9.000, 5 punti; da 9.001 sino a 11.000, 6 punti; da 11.001 sino a 13.000, 6 punti; da 13.001 sino a 15.000, 7 punti; da 15.001 sino a 17.000, 7 punti; da 17.001 sino a 19.000, 8 punti; da 19.001 sino a 21.000, 8 punti; oltre 21.000, 9 punti;
 - i) percentuale di finanziamento richiesto alla Città Metropolitana: sino al 20%, 6 punti; dal 21% al 30%, 4 punti; dal 31% al 40%, 3 punti; 41% al 50%, 2 punti; 51% al 60%, 1 punto. Mentre, per i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 141, 143 oppure di cui al Titolo VIII del Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. 267/2000, il punteggio massimo assegnabile è il seguente: sino al 25%: 6 punti; dal 25,01% al 37,5%, 4 punti; dal 37,6% al 50%, 3 punti; 50,1% al 62,5%, 2 punti; 62,6% al 75%, 1 punto;
 - j) iscrizione all'albo di cui all'art. 12 lett. a), 5 punti.
2. Sono escluse dalla procedura selettiva le proposte che ricevano un punteggio totale inferiore a 28/75 per i Comuni, ovvero a 30/80 per i soggetti privati.

Articolo 14

Contenuti dell'atto di erogazione

L'effettiva assegnazione del contributo, dell'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento e dagli atti collegati, deve risultare dalle singole determinazioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 241/1990.

Articolo 15

Trattamento fiscale

Nei casi contemplati dall'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 N. 600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI

CAPO I

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Articolo 16

Entità dei contributi assegnabili in conto capitale

1. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati, nei limiti di disponibilità di bilancio e su motivata richiesta di enti ed istituzioni pubbliche, con delibera del Sindaco della Città Metropolitana.
2. Per la realizzazione ovvero il completamento di opere pubbliche e l'acquisizione di immobilizzazioni materiali, i contributi potranno essere assegnati nella misura non superiore al 50% del costo complessivo, secondo i seguenti criteri preferenziali:
 - a) l'essere rivolti a prevenire, risolvere o contrastare situazioni di emergenza territoriale e/o ambientale;
 - b) l'essere rivolti al completamento di interventi già parzialmente attuati.
3. La somma di contributi ed eventuali entrate preventivate, compreso quello della Città Metropolitana, non può in ogni caso essere maggiore del totale del costo complessivo.
4. L'assegnazione del contributo da parte del Sindaco Metropolitano avviene previa istruttoria e successiva determina del dirigente competente che gestirà, in coerenza con le previsioni regolamentari, anche gli aspetti di rendicontazione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTROLLI E TRASPARENZA

CAPO I
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 17
Obblighi di trasparenza

1. Il dirigente competente, individuato nel piano anticorruzione, curerà gli adempimenti di pubblicazione previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni fornite dall'ANAC e quelle contest unite nel Piano per la trasparenza.

TITOLO V
SPONSORIZZAZIONI, CONTRATTI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE
E NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
CONVENZIONI, CONTRATTI, ACCORDI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 18
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, la Città Metropolitana può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
2. La Città Metropolitana al fine di valorizzare il proprio marchio, le funzioni e le iniziative istituzionali nonché per la promozione e la vendita di prodotti locali ed incrementare le entrate di bilancio, attiva le necessarie procedure per individuare sponsor ed uno o più licenziatari ufficiali.
3. La disciplina di cui al presente articolo è assunta, con una o più deliberazione, dal Sindaco entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 19
Convenzioni

Per le finalità di cui all'articolo 9, qualora per iniziative o attività particolarmente complesse risulti opportuno disciplinare il rapporto tra le parti in ordine agli impegni vicendevolmente assunti, si procede alla stipula di apposita convenzione.

Articolo 20
Norme transitorie e finali

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento deve intendersi abrogato il "Regolamento generale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria N. 48 del 11/07/2013, così come modificato con delibera di C.P. N. 35 dell' 11/11/2015 ed ogni altra disposizione non compatibile con la presente disciplina.